



COMUNE DI  
SANTA MARGHERITA LIGURE

Allegato <sup>11</sup>A<sup>4</sup> alla deliberazione  
N° 3 del 26.3.2018

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
"LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI  
ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O. =  
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"**

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 - Istituzione del Registro D.E.C.O.
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 - La struttura organizzativa
- Art. 6 - Le iniziative comunali
- Art. 7 - Le tutele e le garanzie
- Art. 8 - Le attività di coordinamento
- Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
- Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale
- Art. 13 - Norme finali

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e conformemente a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

## **Art. 2**

### **Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. L'iscrizione viene di norma concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 (due) anni consecutivi, e che abbiano ottenuto quantomeno il patrocinio gratuito dell'Ente.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale su proposta della struttura organizzativa competente di cui all'art. 5 ed è soggetto a periodico aggiornamento.

## **Art. 3**

### **Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito Registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

## **Art. 4**

### **Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle o anche d'ufficio dal Comune che attiva le conseguenti verifiche, informando in tal caso le imprese interessate.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta a evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.  
In particolare, dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - l'area geografica di produzione e/o il punto di sbarco in caso di prodotti ittici;
  - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, una Commissione nominata dal Sindaco e così composta:

a) Sindaco o suo delegato.

b) Un esperto nel settore agro-alimentare.

c) Un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale nel settore interessato dall'istanza.

Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

I componenti della Commissione non percepiranno alcun compenso.

4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

5. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

6. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

7. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

8. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

9. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

10. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

## **Art. 5**

### **La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è, salva successiva modifica

dell'organizzazione dei servizi vigenti, l'Area di Linea 1 – Servizio Sviluppo Economico, Commercio, SUAP.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente Regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

#### **Art. 7**

##### **Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art. 8**

##### **Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

### **Art. 9**

#### **Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione Liguria della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto e a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative e alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune di norma interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 2 (due) anni.

### **Art. 10**

#### **Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale**

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale si prevede di poter istituire uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

### **Art. 11**

#### **Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Le normative di cui al presente Regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

## **Art. 12**

### **Istituzione di un Osservatorio comunale**

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile del Procedimento.


## **Art. 13**

### **Norme finali**


1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



---


---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69, all'Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data 27 APR. 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 27 APR. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE



---

---

ORIGINALE

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



---

---

Il Segretario Generale ATTESTA che il Regolamento allegato alla presente deliberazione è entrato in vigore ed è diventato obbligatorio il \_\_\_\_\_ (16° giorno dalla pubblicazione)

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

